La riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi

Trattiamo oggi della riunione periodica in materia di salute e sicurezza sulle unità da pesca partendo da una necessaria considerazione: la riunione periodica non è da considerare un mero, burocratico adempimento normativo ma un momento significativo di **analisi e verific**a della condizione di salute e sicurezza a bordo e anche **di pianificazione** dei necessari miglioramenti da programmare e adottare in termini di organizzazione, comportamenti, procedure e infrastrutture.

Dal punto di vista normativo dobbiamo far riferimento, in primis, alle disposizioni **dell'art. 14 del DL.gs 271/99,** rubricato appunto come "***Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo":***

L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine di esaminare:

a) le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'articolo 6, comma 1;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
d) eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.
2. A conclusione della riunione è redatto apposito verbale che è conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione.
Copia del suddetto verbale è affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio.

In ordine alla riunione periodica bisogna altresì far riferimento alle disposizioni **dell'art. 35** del **DL.gs 81/2008** (Testo Unico in materia di salute e sicurezza) che dispone in maniera più dettagliata:

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Dal combinato disposto dei sopra riportati articoli possiamo fissare alcuni principi che di seguito riassumiamo:

- Innanzi tutto per il nostro settore vi è l'obbligo, per l'armatore-datore di lavoro, di convocare, anche per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, almeno una volta l'anno, la riunione periodica, indipendentemente dal numero dei lavoratori marittimi imbarcati(1);

- con riferimento alla composizione della riunione per le unità da pesca deve essere necessariamente presente anche il comandante della nave, mentre deve ritenersi quanto meno opportuna la partecipazione del medico competente che, a mio avviso, deve essere necessariamente coinvolto per una verifica della necessaria sorveglianza sanitaria del personale, con particolare riferimento all'esame *dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;*(2)

- la riunione periodica deve servire innanzi tutto a rianalizzare il piano di sicurezza ed in particolare il documento di valutazione dei rischi, con le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, per verificarne la completezza e rispondenza alle esigenze di sicurezza a bordo delle unità da pesca ed ai rischi propri dell'attività di pesca e navigazione, anche al fine di procedere alle eventuali correzioni ed integrazioni ritenute necessarie, in base all'analisi degli infortuni, quasi infortuni e malattie professionali, ovvero ai mutamenti intervenuti nelle procedure operative nonché all'introduzione di nuove tecnologie;(3)

- Una attenzione particolare va data all'esame di idoneità, funzionalità e rispondenza alle esigenze di sicurezza dei dispositivi individuali e collettivi di protezione ed al loro corretto utilizzo.

- Di particolare importanza è altresì la pianificazione degli interventi di informazione, formazione ed addestramento del personale, da programmare in relazione alle preventive verifiche di fabbisogno formativo.

- La riunione periodica è una utile occasione per le necessarie verifiche della efficacia della formazione erogata, previste dal nuovo Accordo Stato Regioni del 2025(4)

- Nella riunione periodica vanno infine temporalmente pianificati gli interventi migliorativi, in termini di procedure, organizzazione ed infrastrutture per una più efficace gestione della salute e sicurezza.

- Entrambe le disposizioni normative prevedono la redazione di un verbale che documenti i temi trattati, le eventuali osservazioni emerse, unitamente alle decisioni assunte ed alla pianificazione delle modifiche e dei miglioramenti da adottare in materia di salute e sicurezza a bordo delle unità da pesca, da mettere a disposizione del personale e degli organi di controllo.

Nota n. (1): A riguardo potrebbe rivelarsi opportuna la indizione della riunione periodica più volte l'anno (una riunione periodica trimestrale sarebbe ottimale consentendo una analisi continua delle condizione di sicurezza ed una più tempestiva pianificazione degli interventi e miglioramenti necessari).

Nota n.(2): Nel nostro settore, caratterizzato in gran parte da micro imprese, con ridotto numero di personale imbarcato, potrebbe rivelarsi utile la partecipazione del personale imbarcato, sia per un diretto coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza, sia per favorire una maggior presa di coscienza delle problematiche relative.

Nota n. (3):il documento di valutazione dei rischi, con le relative misure di prevenzione e protezione deve innanzi tutto essere un documento flessibile, sempre perfettibile e realmente mirato alla prevenzione. non un documento rigido, chiuso in un cassetto ma un documento sempre consultabile, che tutti gli attori della sicurezza devono conoscere ed approfondire e quindi deve essere messo a disposizione di tutti. La redazione del documento pur se affidata ad un tecnico abilitato, a norma del codice della navigazione, deve essere realmente partecipata dall'armatore, datore di lavoro e dal comandante della unità peschereccia che devono avere piena conoscenza e consapevolezza dei suoi contenuti, dei rischi presenti a bordo e delle necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare e/o programmare, verificandone gli effetti.

Nota n. (4): Secondo le disposizioni della parte 7 del nuovo Accordo (ASR 2025) *"Nell'ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione"*. La riunione periodica è quindi, secondo il nuovo Accordo, la occasione migliore per la necessaria verifica di efficacia della formazione, obbligo posto a carico del datore di lavoro che a distanza di tempo dalla conclusione del percorso formativo e durante la attività lavorativa deve accertare che conoscenze e competenze acquisite a seguito del percorso formativo erogato siano effettivamente servite, traducendosi in un corretto approccio alla sicurezza, in comportamenti sicuri e nella corretta applicazione di procedure e protocolli. Nel corso della riunione si possono in effetti esaminare i risultati delle verifiche anche al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi e individuare, conseguentemente mirate azioni correttive ove ritenute necessarie.

Riepilogo

1) Convocazione

La riunione periodica deve essere obbligatoriamente **convocata dall'armatore,** anche per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, ove previsto, **almeno una volta l'anno** e in occasione di **variazione nelle condizioni di esercizio** del peschereccio e di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2) **Chi deve partecipare**

Alla riunione periodica devono partecipare:

- L'Armatore/datore di lavoro
- Il Comandante dell'unità peschereccia
- Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ove nominato
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ove eletto
- Il Medico competente

3) **Argomenti da trattare**

- Analisi degli infortuni, piccoli infortuni e quasi infortuni (near miss)
- Andamento della sorveglianza sanitaria e delle eventuali malattie professionali
- Analisi e valutazione del Piano di Sicurezza con particolare riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Dispositivi di sicurezza e protezione individuale e collettiva, efficacia e corretto utilizzo
- Fabbisogno formativo, programmazione della informazione, formazione e addestramento
- Verifica di efficacia della formazione e analisi dei risultati
- Programmazione dei miglioramenti da apportare in ordine alle procedure di lavoro, organizzazione della sicurezza e del lavoro a bordo, misure di prevenzione, dispositivi di protezione, attrezzature di lavoro e interventi strutturali

4) **Verbale della riunione**

Il verbale della riunione è un documento che riporta tutto quanto analizzato, emerso e programmato nella riunione, con particolare riferimento all'esame del piano di sicurezza e del programma di miglioramento dello stesso, al fabbisogno formativo ed alla conseguente programmazione delle attività di informazione, formazione e modalità di addestramento, alla idoneità e corretto utilizzo dei dispositivi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, allo stato delle

misure di prevenzione e degli interventi migliorativi e delle procedure di sicurezza, agli esiti della verifica di efficacia della formazione, come disposta dal nuovo Accordo Stato Regioni. Il verbale rappresenta quindi una valida testimonianza della gestione attiva e positiva della sicurezza e quindi deve essere messo a disposizione dei marittimi e degli organi di controllo.

Dott. G. Gesmundo

Coordinatore gruppo di lavoro Sicurpesca